



Norme e Impresa



Per la Corte dei conti anche da liberi professionisti svolgono una funzione amministrativa

Gli urbanisti sono pubblici ufficiali

Costretti a risarcire il danno erariale se commettono abusi nell'elaborazione di varianti al Prg

Liberi professionisti che ricevono incarichi urbanistici dagli enti locali sono equiparati ai pubblici ufficiali e rispondono di fronte alla magistratura contabile per eventuali abusi commessi. Il disco rosso arriva dalla seconda sezione centrale della Corte dei conti con la sentenza n. 109 del 24 marzo 2005, nella quale si afferma la responsabilità erariale per i tecnici esterni, chiamati a redigere gli strumenti urbanistici.

Un monito da considerare per tutti i consulenti e i tecnici appositamente chiamati da Comuni, Province e Regioni per elaborare i piani di sviluppo del territorio.

Gli organi politico-amministrativi (Giunte e Consigli) decidono la pianificazione sulla base di quanto predisposto dai tecnici, siano essi interni o esterni all'ente.

La sezione d'appello della Corte dei conti doveva chiarire l'equiparazione tra i professionisti dipendenti pubblici e quelli titolari di un mandato a termine o di un incarico. La risposta è stata chiara: entrambi «esercitano una funzione pubblica», perché «predispongono gli strumenti normativi che regoleranno, per il futuro, lo sviluppo urbanistico della città» e sono alla base delle decisioni amministrative.

Con queste premesse, la magistratura contabile ha affermato la propria giurisdizione nei confronti di un progettista al quale il Comune di Chieti aveva affidato, con apposito contratto, la progettazione della variante al Prg e la revisione del regolamento edilizio,

LA MASSIMA

**Corte dei conti - Sezione seconda
Sentenza 24 marzo 2005, n. 109**

La redazione degli strumenti urbanistici è un'attività tipicamente intellettuale che, partendo dallo studio preliminare della storia della Città, in particolare dei suoi profili artistici ed economico-sociali, mira a individuare, secondo le direttive dell'amministrazione, le soluzioni più idonee per armonizzare l'ulteriore espansione dell'abitato con la tradizione, il paesaggio, le prospettive di sviluppo economico e l'ambiente. Ma non si può trascurare che tale attività, implicando collaborazione alla predisposizione del contenuto dei nuovi strumenti normativi, che regoleranno, per il futuro, lo sviluppo urbanistico della Città, costituisce inserimento nel procedimento di formazione della volontà della civica amministrazione e, di conseguenza, esercizio di una funzione pubblica.

per renderli conformi alle normative vigenti.

Nei mesi successivi, il tecnico era stato accusato di corruzione dalla Procura della Repubblica, per aver accettato alcuni benefici in cambio di un parere favorevole a un progetto privato per la realizzazione di un centro direzionale. Il processo penale si era

concluso nel 1997 con una sentenza di «non luogo a procedere» per intervenuta prescrizione, ritenendo comunque «evidente la colpevolezza dell'imputato, nella qualità di pubblico ufficiale».

Agendo in questa veste, il professionista era stato chiamato a rispondere di danno erariale dalla Procura regionale della Corte dei conti per risarcire i danni patrimoniali e d'immagine, arrecati all'ente pubblico.

Sia davanti ai giudici di primo grado che in appello, l'imputato ha sostenuto di non aver assunto un «rapporto di servizio» con il Comune, ma di essersi limitato a una normale prestazione libero-professionale. Il rapporto di lavoro era certamente diverso, ma non sufficiente a scagionare il professionista.

Il collegio giudicante ha stabilito la responsabilità erariale «anche per l'attività meramente consultiva, quando è essenziale per l'assunzione del provvedimento finale»; e in misura maggiore per «l'autorevolezza del consulente e la fiducia che ispira all'amministrazione».

Nel processo penale, l'imputato aveva raggiunto una transazione per le pendenze civili, ritenendo di aver definitivamente concluso i procedimenti giudiziari. Invece, la Corte dei conti ha riaperto il caso sostenendo che la «composizione transattiva non è sufficiente a escludere l'interesse ad agire del pubblico ministero, garantito dall'articolo 24 della Costituzione».

GABRIELE MASTELLARINI

GENOVA

Stop all'affidamento per trenta anni dei lavori in house

L' affidamento in house della manutenzione di strade, giardini e illuminazione pubblica è «irregolare» se il Comune investe del compito una Spa a capitale non interamente pubblico, e se per le gare di assegnazione dei lavori non consente la partecipazione dei privati.

Il Tar della Liguria ha accolto le tesi avanzate da Assedil (Ance Genova), Aniem, Assindustria (industriali) e Assistal (installatori di impianti) all'interno di un ricorso contro due delibere del Consiglio del Comune di Genova, colpevole secondo i ricorrenti di «aver nascosto - si legge nel testo del ricorso - sotto le mentite spoglie di servizi pubblici locali attività imprenditoriali per loro natura destinate a essere collocate sul mercato, nel tentativo di giustificare l'affidamento in via diretta a una società nata come pubblica ma trasformata in società a capitale misto».

La società si chiama Aster (azienda servizi territoriali), è nata nel 1998, e da qualche mese è controllata al 60% dal Comune e al 40% da Amga («multiutility» controllata dallo stesso Comune).

Secondo i privati il Comune, affidando i lavori di manutenzione ad Aster, avrebbe aggirato l'articolo 113 del testo unico enti locali (Dlgs 267/2000), perché ha classificato i servizi affidati alla Aster come privi di rilevanza economica. Secondo Ance, Aniem, Assindustria e Assistal le attività affidate dal Comune di Genova ad Aster invece le attività non solo hanno rilevanza economica ma a ben guardare non sono neppure definibili esclusivamente come servizi pubblici locali. «In parte si tratta di servizi, in parte di lavori pubblici, che in quanto tali non sono affatto riconducibili al novero dei servizi che gli enti locali possono assumere e gestire». Secondo le tesi del ricorso soltanto l'illuminazione pubblica può essere affidata «in house», le restanti operazioni devono essere messe a gara.

Sempre secondo i ricorrenti l'articolo 113 del Dlgs 267/2000 sarebbe stato violato anche nel momento in cui il Comune ha deciso di cedere la sua partecipazione azionaria detenuta nell'Aster, senza gara.

In sostanza il Tar ha dunque accolto le tesi dei ricorrenti (sezione seconda dispositivo n. 7/2005, le motivazioni devono ancora essere depositate), stabilendo che le due importanti delibere del Consiglio comunale impugnate debbano essere annullate. Il primo provvedimento (delibera 139/2004) riguardava la trasformazione dell'azienda speciale Aster in società per azioni, e l'estensione da 15 a 30 anni del termine dell'affidamento diretto dei lavori di manutenzione. Il secondo (delibera 140/2004) prevedeva che Amga acquistasse il 40% delle quote di Aster.

Il sindaco di Genova, Giuseppe Pericu, non ha commentato le decisioni del Tar, riservandosi di leggere prima le motivazioni della sentenza. ■

BARBARA IANNIELLO

DANIELE GRILLO

Dati catastali, commercializzazione possibile se autorizzata dall'agenzia del Territorio

Si alla commercializzazione dei dati ipocatastrali, ma solo attraverso canali «autorizzati». Nel fornire i primi chiarimenti sul riutilizzo della documentazione catastale e ipotecaria, con la circolare 5/2005 l'agenzia del Territorio mette a fuoco il duplice obiettivo perseguito dal legislatore: da un lato, evitare che dopo la prima visura (con regolare corresponsione dei dovuti tributi speciali e tasse ipotecarie) i successivi passaggi di mano dei dati sfuggano a imposizione; dall'altro, ricondurre il fenomeno degli archivi «paralleli» a quelli istituzionali nell'alveo di un più controllato regime convenzionale.

La Finanziaria 2005 delinea, infatti, un articolato quadro normativo (dal comma 367 al 373 dell'articolo 1) dal quale emerge il generale divieto di cessione o messa a disposizione di terzi dei documenti catastali e ipotecari (siano essi in versione integrale o parziale, semplici copie o rielaborazioni) acquisiti, direttamente o telematicamente, dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari. Il divieto colpisce tutte le cessioni,

contestuali e in via mediata: per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono dovuti i relativi tributi e ai soggetti che violano il divieto si applica una sanzione amministrativa di ammontare compreso fra il triplo e il quintuplo dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie previste.

Le deroghe

La normativa individua due eccezioni:

- non è considerata riutilizzazione commerciale, la fornitura dei dati ipotecari e catastali al soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico risultante da atto scritto, l'acquisizione è stata effettuata, previo pagamento dei tributi dovuti (la riutilizzazione si presume però quando il corrispettivo per la fornitura risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dati o informazioni);

- la commercializzazione è ammessa in presenza di un'apposita convenzione con l'agenzia del Territorio che regoli le modalità e i termini della raccolta, della conservazione, della

elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

La concreta configurazione delle ipotesi vietate di riutilizzazione non risulta sempre agevole. Nulla quaestio se la cessione, effettuata immediatamente dall'operatore, ha a oggetto il documento (cartaceo o su supporto elettronico) così come acquisito dagli archivi degli uffici finanziari. Decisamente più complicato, invece, l'inquadramento qualora il documento abbia subito modifiche o sia stato ceduto da soggetti intermedi rispetto all'incarico. Sotto il primo profilo, l'Agenzia riconduce nella nozione di rielaborazione un ampio ventaglio di fattispecie: dalla semplice modifica grafica o integrazione chiarificatrice dell'originario contenuto documentale alla più complessa elaborazione di pluralità di dati (ad esempio la ricostruzione della situazione patrimoniale di un soggetto). In quest'ultimo caso, il riutilizzo improprio va riferito a ogni singolo atto o documento utilizzato per la redazione della relazione o rapporto finale. Quanto alla commercializ-

zazione dei dati con intervento di una pluralità di operatori, l'Agenzia ritiene che essa non configuri un'ipotesi di riutilizzazione vietata se gli operatori intermediari, frapponendosi tra il soggetto incaricato e il destinatario finale, svolgono il ruolo di meri agenti di trasmissione (in sostanza, semplici vettori in posizione «neutrale»), senza alcuna possibilità di archiviare i dati raccolti.

Regime convenzionale

La conservazione dei dati, invece, deve ritenersi ontologicamente collegata all'attività svolta dagli operatori in regime convenzionato. Ai fini dell'unicità dell'imposizione tributaria, sottolinea l'Agenzia, non v'è differenza tra operatori direttamente incaricati dal committente e operatori intermedi convenzionati che forniscono a un nuovo committente dati precedentemente conservati: in entrambi i casi, anche se in momenti diversi, è la «prima utilizzazione» assoggettata a tributo (oltre, naturalmente, ai futuri ed eventuali successivi riutilizzi). ■

In vigore il decreto che fissa le maggiorazioni per chi evade il diritto annuale di iscrizione

Registro imprese, sanzioni al 10%

Si paga un decimo in più solo per pagamenti ritardati – Per mancati versamenti si rischia il 100%

Chi paga l'iscrizione alla Camera di commercio in ritardo deve versare il 10% della tassa annuale. A graduare le sanzioni è il Dm delle Attività produttive pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 19 aprile 2005, n. 90.

Si tratta di un provvedimento a lungo atteso sia dal sistema delle Camere di commercio che dalle imprese, in quanto definisce e chiude una questione rimasta aperta fin

dalla Camera di commercio competente per territorio (quella ove è ubicata la sede sia legale che secondaria dell'impresa o dove è fissata l'unità locale). La sanzione varia, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, tra il 10 e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Il diritto annuale è il tributo che deve essere versato da tutte le imprese iscritte nel registro delle imprese sia in

relazione alla sede legale, che alle sedi secondarie e alle unità locali, nonché per le unità locali delle imprese estere iscritte nel repertorio economico-amministrativo. Il provvedimento dà una definizione di sanzione amministrativa nel caso del mancato versamento del diritto annuale, inteso come il versamento di una somma di denaro alla Camera di commercio che procede a irrogare la sanzione medesima. Il procedimento viene attivato

dalla Camera di commercio competente per territorio (quella ove è ubicata la sede sia legale che secondaria dell'impresa o dove è fissata l'unità locale). La sanzione varia, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, tra il 10 e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Il versamento si considera tardivo se effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni (rispetto ai termini di cui all'articolo 8 del Dm 359/2001) e omesso se effettuato con un ritardo superiore o solo in parte, relativamente al non versato. Nel caso di tardivo versamento le Camere di commercio applicano la sanzione del 10%, mentre sempre l'articolo 4, sancisce che nel caso di omesso versamento si applica una sanzione che può andare dal 30 al 100 per cento.

Il termine di decadenza della notifica della sanzione irrogata dalla Camera di commercio è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della

sanzione si prescrive in cinque anni a decorrere dalla data della notifica dell'atto di irrogazione.

Non si considera omesso versamento quello eseguito in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio.

Il decreto indica anche la misura della riduzione delle sanzioni nelle ipotesi di ravvedimento operoso, possibile se la violazione non è stata ancora constatata.

Il pagamento delle sanzioni avviene sempre con il modello F24. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie entro sessanta giorni dalla notifica. ■

ROBERTO CROSTA

+10%
Maggiorazione per versamento tardivo

5
Anni di prescrizione della sanzione

Ma l'esonero vale solo per i lavori di urbanizzazione previsti nella legge

Niente Iva su opere a scomputo

Esenzione Iva a «raggio corto» per le cessioni ai Comuni di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri previsti nelle convenzioni di lottizzazione. In linea con i precedenti in materia, l'agenzia delle Entrate ribadisce i rigidi contorni dell'articolo 51, legge 342/2000, affermandone l'applicabilità solo nel caso in cui la cessione abbia a oggetto le opere di urbanizzazione tassativamente elencate dalla legge.

L'articolo 51 della legge 342/2000 stabilisce che la cessione ai Comuni di aree e opere di urbanizzazione, effettuate dall'impresa titolare della concessione a edificare a scomputo del contributo di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, costituisce un'operazione non rilevante agli effetti dell'Iva. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dunque, il versamento in denaro del contributo di urbanizzazione della «legge Bucalos-

si» (articoli 5 e 11, legge 10/1977) è equiparato alla cessione di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione.

Analogamente al versamento diretto del contributo, infatti, anche l'obbligazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione costituisce una prestazione patrimoniale imposta: il rapporto che intercorre tra il Comune e il destinatario della concessione non ha natura sinallagmatica ma presenta, piuttosto, «innegabili caratteristiche di generalità, tipiche del rapporto di natura tributaria».

Condizione per l'applicazione del regime agevolativo è che la cessione abbia a oggetto le opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione; spazi di verde attrezzato) o secondaria (asili nido e scuole

materie; scuole dell'obbligo; mercati di quartiere; delegazioni comunali; chiese e altri edifici per servizi religiosi; impianti sportivi di quartiere; centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; aree verdi di quartiere), come tassativamente elencate nell'articolo 4, legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44, legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Secondo il prevalente orientamento ministeriale, l'interprete deve quindi verificare se il lottizzante si sia impegnato, a scomputo degli oneri previsti nella convenzione, a realizzare e cedere al Comune opere qualificabili di urbanizzazione ai sensi di legge. Quella l'indagine dia esito negativo, la cessione costituirà un'operazione imponibile ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 4), Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. ■

BARBARA IANNIELLO

Il Welfare spiega: non è lavoro notturno se coinvolge meno di 80 giorni all'anno

Il lavoratore che svolge solo alcune notti di lavoro in maniera saltuaria e non regolare ma per un numero di notti inferiori a quello previsto dal Ccnl o dalla legge (80 giorni all'anno) non può essere considerato «lavoratore notturno». La conseguenza è che allo stesso non si applicherà il limite massimo delle otto ore di lavoro giornaliero. È il contenuto di una delle prime risposte formulate dal ministero del Welfare dopo l'entrata a regime del diritto di interpello

in materia di lavoro e previdenza. Avanzata dall'Ordine dei consulenti del lavoro di Varese, l'istanza di interpello ha chiesto lumi sulla qualificazione giuridica di «lavoratore notturno», relativamente al caso di un dipendente del settore terziario che svolge la prestazione notturna in termini inferiori alla soglia di 80 giorni all'anno prevista dalla legge.

L'articolo 1, comma 2, lettera e), del Dlgs 66/2003 definisce lavoratore notturno chi presenta almeno uno dei

seguenti requisiti: a) svolge durante il periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; b) svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dal Ccnl. Quest'ultimo requisito può essere sostituito da quello in cui il lavoratore svolge lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. Pertanto, il lavoratore che svolga solo alcune notti di lavoro, in maniera saltua-

ria e non regolare (ragion per cui non rientrerebbe nella prima delle due condizioni), ma per un numero di notti inferiore a quello previsto dal Ccnl o dalla legge (ottanta giorni all'anno) non può essere considerato lavoratore notturno; l'immediata conseguenza di tale interpretazione è che al lavoratore non si applicherà il limite massimo delle otto ore di lavoro giornaliero previsto dalla legge. ■

PAOLO ROSSI

Panorama

Le modifiche alla Merloni in vigore dal 12 maggio

■ Dal 12 maggio prossimo stop agli affidamenti fiduciari della progettazione e della validazione dei progetti. Le amministrazioni dovranno assegnare i servizi dimostrando di rispettare i principi di parità di trattamento, concorrenza e imparzialità. Questo è solo uno degli effetti dell'entrata in vigore, in quella data, appunto, della legge 62/2005 (la Comunitaria 2004). La normativa riscrive in altri punti la legge Merloni (si veda «Edilizia e Territorio» n. 15/2005). Per il Pf, ad esempio, dal 12 maggio scatta anche l'obbligo di specificare sin dall'avviso indicativo con quali criteri sarà individuato il promotore e specificare l'esistenza del diritto di prelazione. ■

Ordini, altolà dell'Antitrust sulla riforma

No al silenzio sulle società tra professionisti

■ In due segnalazioni, l'Antitrust censura il maxielemento del Governo al decreto legge sulla competitività per la riforma degli Ordini professionali. L'Autorità guidata da Antonio Catricalà biasima il silenzio del legislatore sulle società tra professionisti e l'eccessivo ampliamento delle competenze degli Ordini. ■

Banca d'Italia, nel secondo trimestre

tasso anti-usura cala all'8,04%

■ Il livello stabilito dalla Banca d'Italia per i mutui che verranno accesi nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2005 è diminuito, attestandosi all'8,04% (contro l'8,34% del precedente trimestre) per i mutui a tasso fisso, mentre ha registrato un aumento, al 5,8% (dal 5,79%), per quelli a tasso variabile. ■

Geometri, pagare in natura i progettisti

viola le tariffe stabilite dall'Ordine

■ Il geometra che redige un progetto di lottizzazione e uno per la costruzione di due fabbricati non può chiedere in pagamento un appartamento del fabbricato da costruire. Questa forma di remunerazione viola le norme sulle tariffe professionali ed eccede le competenze che la legge gli assegna. Secondo la sentenza 7778/2005, se il contratto prevede questo tipo di accordo è viziato da nullità assoluta e il professionista perde il diritto all'intero compenso. (r.b.) ■

Cassazione, rientra nella retribuzione

il rimborso spese per chi lavora in cantiere

■ Il rimborso spese per chi lavora nei cantieri non può essere considerato una semplice indennità di trasferta ma rientra nella retribuzione globale. Secondo la Cassazione (sentenza 8468/2005) la trasferta presuppone lo spostamento del lavoratore per fatti occasionali e contingenti, mentre la prolungata permanenza in varie sedi rappresenta un'attività strutturale della prestazione. (r.b.) ■

A Bolzano il premio per la sicurezza

Teramo «piazata» con «InCantiere. Sicuri»

■ Il Comitato tecnico paritetico della Provincia di Bolzano ha vinto il primo premio del concorso «626 Comunicazione Sicurezza». Alla campagna di comunicazione «InCantiere. Sicuri» promossa dalla Provincia di Teramo, Assessorato al lavoro e dal Comitato Tecnico Paritetico Ance-Sindacati è andata la menzione della giuria. ■

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso	DE PASCALIS	Presidente
Camillo	LONGONI	consigliere
Giovanni	PISCITELLI	consigliere, rel.
Angelo Antonio	PARENTE	consigliere
Stefano	IMPERIALI	consigliere

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

sul giudizio di appello promosso da _____;

Visti i ricorsi iscritti ai numeri 15124, 17106 e 17012 del Registro di Segreteria ed i relativi atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 4 novembre 2004 il consigliere relatore dott. xxxxxx, l'avv. xxxxxxx, anche quale delegato degli avvocati xxxxxxxx, xxxxxxxx ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. xxxxxxxx.

Premesso in

F A T T O

1.- Un'inchiesta penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXXX svelava una fitta rete di azioni delittuose commesse in danno del Comune di XXXXX da amministratori, funzionari ed altri soggetti, in vario modo legati al Comune da rapporti di servizio, riguardanti la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, come il complesso scolastico XXXXX, l'autoparcheggio di via xxxxxxxxxxx, il centro direzionale "XXXXX" (con annessa progettazione), la costruzione del campo di golf in località XXXXXXXX, il parcheggio di via Papa Giovanni XXIII, nonché la gestione della discarica "XXXXX".

2.- Il Procuratore contabile regionale, acquisite le sentenze penali emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e ritenendo che i fatti, di cui innanzi, avessero causato notevole lievitazione dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche, innanzi menzionate, sino a determinare il dissesto finanziario del Comune, nonché danni (patrimoniali e morali) al paesaggio, all'immagine ed al prestigio dell'Ente locale, con diversi atti di citazione conveniva innanzi alla Sezione regionale per l'Abruzzo, volta per volta, i soggetti ritenuti responsabili. Più in particolare:

a.- per la progettazione e la realizzazione del "xxxxx" e dell'autoparcheggio di via xxxx, nel maggio 1997, invitava a presentare deduzioni xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx,xxxxxxx e xxxxxx; nel settembre successivo li chiamava a comparire in giudizio, che veniva assunto al **n. 159** del registro di Segreteria, senza avere preventivamente convocati per l'audizione quelli che ne avevano fatto richiesta; li convocava nel luglio 1998, in pendenza del giudizio, ma vedeva presentarsi soltanto il xxxxxx; dal xxxxxx, invece, riceveva espresso rifiuto, a mezzo telegramma, con il rilievo che la convocazione era tardiva e che l'invito non contemplava la vicenda del "Theate Center"; e con la rappresentazione che aveva già dedotto l'improponibilità e l'improcedibilità dell'azione promossa con l'atto di citazione e che la procedura svolta aveva violato il proprio diritto di difesa. Per l'affare "Theate Center" (acronimo attribuito al centro direzionale in località xxxxxxxxxxx), previo rituale invito a dedurre, conveniva in giudizio (assunto al **n. 189** del R.S.) anche xxxxxxxx e xxxxxxxx, ma chiedeva, ed otteneva, più volte, il rinvio della discussione della causa per esigenze di carattere istruttorio, "*..in relazione alle nuove audizioni e per l'acquisizione di atti del procedimento penale.*". Con atto aggiuntivo del 9 marzo 1999 precisava la domanda nei confronti di tutti i convenuti nell'affare del "Theate Center"; e con atto aggiunto notificato il 1° giugno successivo, richiamando il contenuto del precedente del 9 marzo, formulava analogo precisazione nei confronti di xxxxxxxx e xxxxxxxx. Il 16 giugno 1999, premettendo che le Sezioni Riunite, con sentenza n. 7/QM/98,

avevano affermato l'obbligatorietà dell'audizione personale, notificava ai convenuti nel giudizio n. 159 nuovo invito a dedurre; nel contempo li avvertiva che potevano essere chiamati nuovamente in giudizio per rispondere dei danni di cui all'atto di citazione primigenio e del relativo atto aggiunto. Nel gennaio 2000 notificava agli stessi un secondo atto aggiuntivo di citazione, emesso per *"...precisare la domanda e le deduzioni attoree alla luce delle audizioni e dell'ulteriore attività istruttoria compiuta."*, e per dare atto che dalle audizioni non erano emersi elementi idonei ad escludere la loro responsabilità. Chiedeva anche la riunione con i precedenti due giudizi;

b.- approvazione della variante al progetto relativo alla realizzazione del parcheggio di via Papa Giovanni XXIII: il Requirente Regionale, con atto del 7 agosto 1997, previo invito a dedurre, citava in giudizio a rispondere di danno erariale xxxxxxxxxxxxxxxx. Il giudizio veniva assunto al **n. 160** del registro di Segreteria. In pendenza di esso, il 10 luglio 1998 convocava per l'audizione xxxxxxxx, i quali, nella fase d'istruttoria preliminare alla citazione, in risposta all'invito a dedurre, avevano manifestato la loro disponibilità, qualora il p.m. lo avesse ritenuto necessario. Il 9 marzo 1999 emetteva atto aggiunto di citazione, con il quale chiedeva l'esclusione dal giudizio di xxxxxxxxxxxx , perché assolti da qualsiasi addebito in sede penale, e confermava l'atto primigenio per gli altri;

c.- affidamento della gestione della discarica xxxx alla s.r.l. XXXXXXXX: nell'ottobre 1997 erano convenuti XXXXXXXX, previo invito a dedurre, ma omessa convocazione per l'audizione di quelli che ne avevano fatto richiesta, come nelle fattispecie precedenti. Il relativo giudizio veniva assunto al **n. 165** del Registro di segreteria. Il Procuratore Regionale, nel luglio del 1998 convocava per l'audizione i convenuti che ne avevano fatto richiesta prima della notifica della citazione. Il XXXXXX declinava l'invito con le medesime argomentazioni espresse per il giudizio n. 159. Nel gennaio 1999 emetteva atto aggiunto di citazione assunto al **n. 212**. Nel maggio 1999 inviava ai convenuti nuovo invito a dedurre, con la medesima motivazione espressa per il correlativo atto riguardante il giudizio n. 159, e nel gennaio 2000 notificava una seconda citazione aggiuntiva, la quale, richiamando i precedenti atti ed il giudizio già istituito, rendeva un'esposizione aggiornata dei fatti;

d.- gara di appalto dei lavori di costruzione del campo di golf in località XXXXXXXX: il Procuratore Regionale notificava invito a dedurre a XXXXXXXX. Indi, non ritenendo le argomentazioni opposte idonee ad escludere la loro responsabilità, li chiamava in giudizio con atto notificato nel novembre 1997, assunto al **n. 166** del Registro di segreteria. In pendenza del giudizio notificava loro un secondo invito a dedurre e, sentito, su sua richiesta, Pasquale Franco (19 luglio 1998), nel febbraio 1999 notificava un secondo atto di citazione, ad integrazione del precedente. Tra il 20 agosto ed il 10 settembre 1999 notificava a XXXXXXXX ed al XXXXXXXX nuovo invito a dedurre per altri profili di responsabilità afferenti la medesima vicenda; entrambi producevano deduzioni scritte; il XXXXXXXX veniva anche sentito; il 15 febbraio 2000 emetteva

nuovo atto aggiunto di citazione a loro carico, assunto sotto il n. 220 del registro di Segreteria, nel quale, il requirente forniva una versione aggiornata dei fatti e dava atto che il XXXXXX, in risposta all'invito, non aveva fornito elementi idonei ad evitare la chiamata in giudizio;

e.- costruzione del complesso scolastico XXXXXXX: il Procuratore Regionale, nel marzo 1998, previo invito a dedurre, ma omessa audizione di quelli che ne avevano fatto richiesta, citava XXXXXX. Il Giudizio veniva iscritto al n. 171 del R. di Segreteria. Nel luglio successivo convocava i convenuti che non erano stati invitati in precedenza per l'audizione e, scaduto il termine assegnato, emetteva atto aggiunto di citazione. Nel maggio 1999 inviava loro nuovo invito a dedurre, come nei casi prima descritti, e nel gennaio 2000 notificava nuovo atto aggiunto di citazione.

3.- La Sezione adita, con la sentenza parziale appellata, rigettava tutte le eccezioni sollevate in “*in limine litis*”. In particolare:

a.-la carenza di giurisdizione in relazione a tutti i giudizi, fatta eccezione per la posizione del XXXX nella causa n. 166, per la quale si rinviava a separata ordinanza. Al riguardo, i primi giudici opponevano che la dizione “*danno morale*” deve essere intesa come lesione subita dall'interesse generale al buon andamento dei pubblici uffici, nonché dall'immagine e dal prestigio della personalità pubblica dell'ente;

b.-la nullità degli atti di citazione, che i convenuti ritenevano generici per essere stati modulati sulla scorta dei fatti emergenti dalle sentenze del G.I.P.. I primi giudici osservavano, in contrario, che gli atti di citazione contenevano tutti gli elementi di cui all'art. 1 del r.d. n. 1038/1933. In particolare, la contestazione di una serie di fatti illeciti, la loro valutazione autonoma, rispetto a quella operata dal giudice penale, e l'indicazione dei danni da essi derivati, ancorché non quantificati;

c.-l'inammissibilità di alcuni atti di citazione, per non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione o per omessa audizione preventiva dei convenuti, che ne avevano fatto richiesta. La sentenza opponeva che questi, avendo avuto l'opportunità di esercitare nella fase del giudizio quel diritto di controdedurre, che non avevano potuto esercitare nella fase istruttoria del p.m., avevano sanato il vizio dell'atto di citazione, che, in precedenza, aveva già sanato la stessa parte attrice con il successivo invito a dedurre, emesso proprio per ravvedimento dell'errore commesso;

d.-l'inammissibilità di taluni atti di citazione per la diversità tra i fatti descritti nell'invito a dedurre e quelli contestati con la citazione (eccepita dal XXXX). Osservavano, in contrario, i primi giudici, che il nucleo

essenziale di essi è comune ad entrambi i tipi di atti;

e.-l'inammissibilità della chiamata in giudizio per carenza d'interesse per l'avvenuto integrale ristoro, da parte di alcuni, del danno materiale e morale in sede penale. Opponevano che quello contestato con gli atti di citazione era notevolmente superiore a quello risarcito;

f.-la decadenza degli atti aggiuntivi-integrativi di citazione, che erano stati notificati oltre il termine fissato dall'art. 5 della legge n. 19 del 1994. La sentenza osservava che la norma invocata, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, ai fini che ne occupa prende in considerazione, non la data di notifica della citazione, ma quello di deposito di essa presso la Segreteria della Sezione, che fu tempestivo;

g.-l'inammissibilità e la nullità degli atti aggiunti, sotto il profilo della sostanziale innovazione rispetto all'atto introduttivo del giudizio e l'omessa notifica dell'invito a dedurre: osservavano che, con quelli aggiunti, il Requirente regionale aveva precisato la domanda iniziale, lasciando invariati il *petitum* e la *causa petendi*;

h.-la nullità dell'atto di citazione, istitutivo del giudizio n. 160 e relativo atto aggiunto, eccepita con il rilievo che erano state ignorate le sentenze della Corte di Appello dell'Aquila e della Corte di Cassazione: opponevano che l'ultima era stata pronunciata dopo l'emissione dell'atto di citazione e che l'atto aggiunto si era reso necessario anche per dare atto della richiesta di audizione dei convenuti XXXXXX;

i.-la litis pendenza, sollevata dal XXXXXX, tra i vari giudizi istituiti contro di lui dalla medesima Procura Regionale dinnanzi alla Sezione giurisdizionale Abruzzese: opponevano la mancanza assoluta dei presupposti per la configurabilità della *litis pendenza*;

h.-la prescrizione dell'azione: opponevano che, trattandosi di imputazione di attività dolosa, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla pronuncia delle sentenze penali, avuto anche riguardo al fatto che il Comune di XXXX era costituito parte civile nei singoli giudizi.

4.- Con l'appello il XXXX lamentava l'illegittimo rigetto delle predette eccezioni, che riproponeva come motivi di gravame contro la sentenza parziale. In particolare, assumeva che dagli atti penali richiamati nelle citazioni poteva essere evinta soltanto la "causa petendi" della "vocatio in jus", ma non anche il danno, indicato nei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione comunale, perché mancava una qualsiasi dimostrazione contabile e non ne era precisata la natura; che l'omessa audizione aveva

determinato l'inammissibilità delle azioni promosse dal Procuratore regionale per carenza di presupposto processuale, rilevabile d'ufficio e non sanabile mediante la convocazione fatta ora per allora; che il Comune di XXX, che aveva proposta azione civile dinnanzi al giudice penale, era stato ristorato del danno materiale, mediante transazione pienamente satisfattiva, e non aveva mai quantificato quello morale, che, pertanto, deve ritenersi inesistente; che gli atti di citazione non recavano la data del deposito presso la Segreteria della Sezione e che gli atti aggiunti, categoria non contemplata dalle norme di procedura, erano stati, comunque, depositati dopo la scadenza dei 120 giorni fissati dall'art. 5.1 della legge n. 19/1994; che tutte le azioni erano prescritte. Su tale ultimo aspetto, in particolare, osservava che, pur volendosi concordare con i primi giudici sulla tempestività delle azioni, con riguardo alla data di pronuncia delle sentenze penali ed all'avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale, non poteva non ritenersi "tamquam non essent" gli originari atti di citazione ed i successivi atti aggiunti, dal momento che la stessa sentenza li aveva, genericamente, considerati nulli o inammissibili; che quelli aggiunti, più in particolare, erano da considerarsi decaduti, in quanto depositati tardivamente presso la Segreteria della Sezione; che il "dies a quo" del decorso prescrizione andava fissato nella data della scoperta del dolo, che corrispondeva all'iscrizione del suo nome nel registro degli indagati, avvenuta tra il 31 dicembre 1992 ed il 1° gennaio 1993, poiché l'Amministrazione comunale non si era mai costituita parte civile contro di lui nei giudizi penali. Chiedeva che fossero dichiarati nulli tutti gli atti di citazione iniziali, aggiuntivi ed integrativi e la stessa sentenza impugnata, ed inammissibili le domande proposte nei relativi giudizi.

5.- Il Procuratore Generale, con le conclusioni scritte, chiedeva, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti che avevano fatto riserva di appello. Nel merito, contestava tutti i motivi di doglianza del ricorrente e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado con la condanna dell'appellante alle spese del giudizio. In particolare, negava che gli atti di citazione potessero essere ritenuti nulli, poiché non presentavano il vizio dell'assoluta incertezza circa l'oggetto della domanda, essendo esaustivi sia per il *petitum* che per la *causa petendi*, dal momento che facevano espresso richiamo ai fatti materiali del giudizio penale. Faceva rilevare che, all'epoca in cui venne omessa l'audizione, mancando una norma che ne sancisse l'obbligatorietà e sanzionasse l'inammissibilità della citazione, correivano divergenti indirizzi giurisprudenziali; e che il requirente regionale, una volta intervenuta la sentenza delle SS.RR. n. 7/98/QM, che, al contrario, ne aveva affermato l'obbligatorietà, aveva rinnovato la convocazione per l'audizione, conformemente allo spirito della detta pronuncia, che riconosceva, nel contempo, la possibilità di rinnovare l'invito a dedurre, per sanare il presunto vizio, come aveva ammesso questa stessa Sezione con la sentenza n. 299/A/2000. D'altronde, aggiungeva, la regolarizzazione era avvenuta prima della trattazione della causa. In ordine alla lamentata duplicazione della pretesa risarcitoria, osservava, in primo luogo, che la dizione *danno morale*, letta in correlazione al contenuto sostanziale della domanda, non si riferiva al *pretium doloris*, ma ai maggiori oneri sostenuti dal Comune ed al nocumento del prestigio dell'Ente, riservato alla cognizione della Corte dei conti; ed aggiungeva che la sentenza si era limitata soltanto a disattendere l'eccezione, che mirava a sbarrare il prosieguo del

giudizio, salvo a verificare, nel merito, la misura del danno richiesto sulla base dei supporti probatori. In secondo luogo, opponeva che la pretesa risarcitoria, soddisfatta in sede penale, aveva natura diversa da quella fatta valere in questa sede e che, comunque, non è certo che il Comune ne avesse tratto integrale ristoro. Concludeva per l'inammissibilità della doglianza. Affermava la tempestività degli atti di citazione, facendo rilevare che essa risultava dalle note di deposito presso la Segreteria della Sezione. Quanto agli atti integrativi o aggiunti di citazione, osservava che essi avevano mirato a contestare ai convenuti, nei giudizi già incardinati, gli ulteriori profili emergenti dalle sentenze penali, volta per volta intervenute, quali precisazioni attinenti alla medesima situazione soggettiva: nessuna "*mutatio libelli*" o novazione dell'oggetto della domanda, quindi, ma soltanto specificazione del quadro complessivo d'illiceità, senza violare alcun divieto del codice di procedura. Per le medesime considerazioni escludeva che potesse essere necessaria la notifica preventiva di un nuovo invito a dedurre, facendo rilevare che essa, comunque, vi era stata e che gli atti erano stati depositati nei termini, se si tiene conto della sospensione nel periodo feriale. Infine, quanto all'eccepita prescrizione, osservava che trattandosi di danno derivato da fatti illeciti, il termine di prescrizione non poteva decorrere prima dell'accertamento definitivo con sentenze penali irrevocabili. Pur volendosi seguire un indirizzo più favorevole, non si sarebbe mai potuto ritenere che la scoperta del dolo potesse essere avvenuta prima delle richieste di rinvio a giudizio, datate, rispettivamente, 15 giugno 1994 e settembre 1994, e non potevano essere trascurati gli effetti interruttivi permanenti operati dalla costituzione di parte civile nel processo penale e dalla notifica dei primi atti di citazione.

6.- All'udienza del 10 ottobre 2002 questa Sezione, con pronuncia dettata a verbale, ordinava all'avv. Supino Vittorio di notificare, entro il termine di 150 giorni, decorrente dalla data dell'udienza, l'atto di appello e la stessa ordinanza anche alle altre parti, che avevano fatto riserva di appello, che qui appresso si elencano: XXXXXXXX.

7.- Il 24 dicembre 2002 il Supino depositava copia dell'ordinanza e dell'atto di appello, munito delle relate di notifica alle altre parti. Nel febbraio 2003 depositavano appelli incidentali, previamente notificati, XXXXXX, patrocinato dall'avv. XXXXXXXX., i quali deducono le medesime doglianze del XXXXXX; in aggiunta XXXXXXXX deducono l'inammissibilità dell'azione per carenza d'interesse, per avere già risarcito il danno; XXXXXXXX, l'infondatezza della pretesa per i medesimi motivi e XXXXXXXX carenza di giurisdizione per carenza della qualifica di pubblico ufficiale e di danno erariale. Conclusivamente, tutti chiedevano la piena assoluzione e, in subordine, dichiararsi nulli o inammissibili o improcedibili gli atti di citazione e, in via ulteriormente subordinata, prescritto il diritto di azione.

8.- Il 12 ottobre 2004 si costituiva XXXXXX, patrocinato dall'avv. XXXXXX, il quale mediante memoria difensiva, riproponeva tutte le eccezioni rigettate dai primi giudici, quali l'illegittimità della riunione dei giudizi, la carenza di giurisdizione, la nullità della citazione per genericità della domanda, che contiene un

mero rinvio alle sentenze penali, inammissibilità degli atti di citazione, perché sostanzialmente diversi dall'invito a dedurre e perché alcuni convenuti avevano già risarcito il danno; inammissibilità per tardività della notifica di taluni di essi; inammissibilità degli atti di citazione aggiunti, perché innovativi rispetto agli atti primigeni e non preceduti da invito a dedurre. Denunciava, infine, anche errori ed omissioni commessi dalla Procura Regionale.

9.- Nella discussione orale l'avv. XXXXXX osserva che il processo di primo grado fu una fattispecie a formazione progressiva, costituita da invito a dedurre, citazione, nuovo invito a dedurre, integrazione di citazione, ulteriore invito a dedurre seguito da ulteriore citazione. Contesta l'equivalenza tra deduzioni in fase preliminare e deduzioni in giudizio. Invoca principi più garantistici per il convenibile, in particolare che il momento terminale dei 120 giorni vada riferito alla notifica della citazione e non al suo deposito presso la Segreteria della Sezione e che sia affermata la necessità della rigorosa identità tra invito a dedurre ed atto di citazione, che non ricorre nella fattispecie, dato che il Donato, mentre con il primo venne accusato di avere preso da un privato una somma di 70 milioni, con la citazione venne chiamato a rispondere di un danno di dieci miliardi. Fa presente che il suo assistito non ricevette la notifica dell'atto aggiuntivo, ma a pag. 39 di esso venne menzionato tra i soggetti da condannare; e per il fatto di non essere stato invitato a dedurre, fu citato una seconda volta, quando era già trascorso il termine dei 120 giorni. Declina la giurisdizione della Corte dei conti, perché aveva progettato soltanto un'opera privata e venne ritenuto pubblico ufficiale per avere redatto, a corredo del progetto, una scheda tecnica sulle varianti al P.R.G., che egli aveva progettato in precedenza, senza avere mai interferito nell'attività della P.A., o concorso a formarne la volontà. In ordine alla prescrizione, ritiene che il "*dies a quo*" non va fissato alla data della sentenza penale, ma, più esattamente, nel momento dell'imputazione o, al massimo, della divulgazione della notizia dannosa, per il fatto che non vi fu occultamento doloso dei fatti. Per il resto si riporta agli atti.

L'avv. Cianci, anche quale delegato degli avvocati XXXXXXXX, lamenta che sulla prescrizione il primo giudice ha fatto enunciazioni globali e generiche e che, in particolare per i chiamati nel giudizio 165-212, l'invito a dedurre non conteneva costituzione in mora e che questa venne eseguita soltanto il 28 gennaio 2000. Conclude come in atti.

L'avv. XXXXX si riporta agli atti e, brevemente, ricorda che fonda la sua difesa su tre capisaldi, quali l'omessa convocazione da parte del requirente regionale, prescrizione e decadenza della citazione per tardivo deposito.

Il pubblico ministero, preliminarmente, chiede che sia dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza

appellata nei confronti del Grosso, a causa della sua tardiva costituzione in giudizio. Per il XXXXXXX, afferma che la giurisprudenza della Cassazione esclude la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del progettista solo quando questo non viene inserito nell'esercizio di funzioni pubbliche, come nel caso in cui prende tangenti in relazione alle funzioni pubbliche esercitate. E, richiamando le conclusioni scritte, chiede il rigetto di tutti gli appelli.

Ritenuto in

DIRITTO

10.- Tutti gli appelli vanno riuniti e decisi unitariamente, siccome diretti contro la medesima sentenza.

In ordine alla carenza di giurisdizione, eccepita dal XXXX, è d'uopo premettere che questi era stato incaricato dal Comune, con apposito contratto, di redigere la variante al piano regolatore generale e la correlativa revisione del regolamento edilizio, per conformarli alle normative, vigenti e sopravvenienti, oltre che alle esigenze rappresentate dall'Ente committente. Veniva imputato dal Procuratore della Repubblica di concorso in corruzione passiva per avere accettato, in tale veste, e pertanto, nella qualità di pubblico ufficiale, la promessa di benefici dal XXXX, titolare della società che si accingeva a realizzare il centro direzionale "Theate Center", per esprimere parere favorevole al progetto, di cui innanzi, "designando in tal modo, in località xxxxxxxx rispetto agli altri poli direzionali..., scheda nella quale fosse già recepito quanto progettato da altri per incarico del coimputato XXXXXX, su aree destinate dall'allora vigente piano regolatore a verde pubblico..". Il processo si concludeva con sentenza del G.I.P. del 13 giugno 1997, la quale, ritenendo evidente la colpevolezza dell'imputato, per avvenuta commissione dei fatti, corretta la qualificazione giuridica della fattispecie e non ravvisando la sussistenza di motivi di proscioglimento, dichiarava il non luogo a procedere per sopravvenuta prescrizione del reato. Il Procuratore regionale lo chiamava a rispondere di danno erariale, perché, con l'attività svolta in adempimento dell'incarico, era venuto ad inserirsi nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'assunzione di deliberazioni comunali, inerenti la realizzazione del "Theate Center" e, **di conseguenza, aveva svolto una funzione amministrativa.** La Sezione adita dichiarava manifestamente infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del XXXXX, che deduceva di avere anche spiegato regolamento preventivo dinnanzi alla Suprema Corte, ritenendo, sulla base di alcuni precedenti giurisprudenziali, **che la progettazione di un'opera pubblica si atteggia come segmento di attività amministrativa, interamente disciplinata da norme di diritto pubblico. Il XXXXX, con l'appello, nega di avere assunto, con l'incarico in questione, un rapporto di servizio con il Comune di**

XXXX e la qualifica di pubblico ufficiale, ma di avere svolto soltanto attività libero professionale.

Il Collegio non ignora che si tratta di una fattispecie atipica e che **la redazione degli strumenti urbanistici è un'attività tipicamente intellettuale che, partendo dallo studio preliminare della storia della Città, in particolare dei suoi profili artistici ed economico-sociali, mira ad individuare, secondo le direttive dell'Amministrazione, le soluzioni più idonee per armonizzare l'ulteriore espansione dell'abitato con la tradizione, il paesaggio, le prospettive di sviluppo economico e l'ambiente; ma non può trascurare che tale attività, implicando collaborazione alla predisposizione del contenuto dei nuovi strumenti normativi, che regoleranno, per il futuro, lo sviluppo urbanistico della Città, costituisce inserimento nel procedimento di formazione della volontà della Civica Amministrazione e, di conseguenza, esercizio di una funzione pubblica, la quale viene in rilievo, soprattutto, se la soluzione suggerita, ed accettata, sulla fiducia, dall'Amministrazione, costituisca dolosa deviazione verso un interesse privato. La prevalente giurisprudenza della Corte dei conti considera anche l'attività meramente consultiva concorrente alla produzione dell'evento dannoso, quando essa è essenziale per l'assunzione del provvedimento finale; ancor più essa deve esserla, quando, per l'autorevolezza del consulente e per la fiducia che questo ispira all'Amministrazione, risulti decisiva ai fini del contenuto del provvedimento. D'altronde, lo stesso criterio sembra essere stato seguito anche dal Tribunale penale di XXXX il quale, con la sentenza n. 219/1997, non ravvisando motivi di proscioglimento, riteneva corretta la qualificazione giuridica della fattispecie contenuta nel capo d'imputazione, tra cui anche l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, per avere espresso parere favorevole al progetto del centro direzionale XXXXXX, risultato poi decisivo ai fini dell'assunzione delle determinazioni comunali.**

11.- Alcuni appellanti eccepiscono l'inammissibilità dell'azione per carenza d'interesse, per avere essi già risarcito il danno reclamato con gli atti di citazione, rinviando, e richiamandosi, alle argomentazioni già svolte dal Supino nell'appello principale. Questi, per suo conto, invocando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 773/1988, aveva sostenuto che l'azione del Procuratore regionale è un'inammissibile duplicazione dell'azione civile di risarcimento dei danni patrimoniali svolta dal Comune di XXXXX in sede penale, conclusasi con transazione pienamente soddisfattiva, in relazione a tutti i procedimenti, unificati nella continuazione, con rinuncia di ogni altra pretesa, e che il danno morale è inesistente, perché non era stato mai quantificato in quella sede; che la sentenza appellata, nel rigettare la suddetta eccezione, molto genericamente aveva fatto esclusivo riferimento a coloro che avevano invocato la sola applicazione, in sede penale, dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., ed aveva affermato che il presunto danno contestato è superiore a quello risarcito. La doglianza non appare fondata. La giurisprudenza della Corte dei conti non ha mai emesso pronuncia di condanna per danni patrimoniali già accertati e liquidati con

sentenza del giudice penale, per il fatto che sarebbe mancato l'interesse ad agire del requirente contabile; e la Corte costituzionale, con la sentenza citata dal Supino, ha affermato proprio questo, facendo anche richiamo al divieto del "*ne bis in idem*". Ma nei confronti degli appellanti il Giudice penale non emise condanna di risarcimento con liquidazione del danno. Essi avevano stipulato una transazione della controversia sui danni patrimoniali, che il Comune aveva attivata con la costituzione di parte civile nei singoli procedimenti penali, verosimilmente, per avvalersi dell'attenuante, di cui innanzi. Ma questa non può costituire motivo di preclusione all'esercizio dell'azione del requirente contabile, per il fatto che la valutazione della sufficienza del risarcimento non spetta in via esclusiva, e preclusiva, all'Ente danneggiato. E tanto vale anche a rigettare le eccezioni d'inammissibilità delle domande per carenza d'interesse. Quanto ai danni morali, che la sentenza appellata, con ampia motivazione, intende quelli subiti dall'immagine e dal prestigio dell'ente, come, del resto, aveva precisato anche l'atto di citazione, deve osservarsi che non ha alcun fondamento il fatto che manca una precisa quantificazione o rivendicazione in sede penale. Le azioni di responsabilità amministrativa poste in atto dal requirente, infatti, mirano proprio all'accertamento della sua sussistenza e ne demandano al giudice la quantificazione, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; e nessuna norma condiziona l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta nel corso del giudizio penale, ben potendo il danneggiato, che nella presente controversia è rappresentato dal Requirente contabile, attendere la conclusione di esso per agire, successivamente, dinnanzi al giudice naturale.

12.- Definiti gli aspetti preliminari, si passa all'esame del contenuto della controversia. Con il primo motivo viene lamentato il rigetto dell'eccezione di nullità degli atti di citazione, i quali sarebbero stati formulati in maniera generica e modulati sulla scorta dei fatti emergenti dalle sentenze del G.I.P.. La doglianza non appare fondata. A tale fine, il Collegio rileva, preliminarmente, che per verificare la sussistenza del tipo di vizio lamentato, occorre far riferimento all'art. 3 del regolamento di procedura approvato con il R.D. n. 1038/1933, il quale, per la sua specialità e per espresso disposto dell'art. 26, prevale sulle disposizioni del codice di rito ordinario; detta norma, infatti, stabilisce che le disposizioni del c.p.c. si osservano "*..in quanto siano applicabili e non siano modificate dalle disposizioni del presente regolamento.*". A mente del citato art. 3 la nullità della citazione consiste nell"*..assoluta incertezza sull'oggetto della domanda.*", vale a dire, in una carenza grave al punto da rendere impossibile determinare la ragione della chiamata in giudizio e la pretesa reclamata, necessarie anche per consentire al convenuto l'efficace approntamento dei mezzi di difesa. Ma siffatta carenza non trova riscontro nella fattispecie in esame, neppure secondo le norme di rito ordinario, perché, sin dal primo atto, la parte attrice, espressamente richiamando "*ob relationem*" e "*ad probandum*" le imputazioni, gli atti e le sentenze penali, invoca, a fondamento dell'azione, illeciti consumati nell'esercizio delle funzioni pubbliche e reclama maggiori costi nella realizzazione delle opere e lesione del prestigio e dell'immagine pubblica, subiti dall'Ente amministrato, o servito, dai convenuti. Abbastanza, sia perché il giudice possa riconoscere l'oggetto della controversia, sia perché il convenuto possa apprestare i mezzi di difesa, come ha, realmente,

fatto. E tanto appare al Collegio sufficiente a dimostrare, non solo l'irrilevanza della lamentata modulazione della citazione sulla sentenza del G.I.P., ma anche la sussistenza dell'interesse ad agire, a norma dell'art. 100 c.p.c., poiché il requirente, attraverso l'azione, mira a fare accertare se il Comune di Chieti, dai fatti enunciati, abbia o meno subito i danni reclamati. Il fatto che a processo penale concluso, o nel corso di esso, l'appellante sia pervenuto ad una composizione transattiva delle pendenze civili con la Civica Amministrazione, non è sufficiente ad escludere l'interesse ad agire, perché la verifica dell'integralità del risarcimento concordato con la transazione e della sufficienza della somma versata costituisce il merito del giudizio pendente, che non può essere negato senza violare il diritto ad agire in giudizio del requirente pubblico, che l'art. 24 della Cost. garantisce ad ogni soggetto dell'ordinamento.

13.- Quanto alle violazioni delle regole riguardanti l'invito a dedurre ed i termini per il deposito dell'atto di citazione, si rileva, innanzitutto, che le invocate sanzioni di decadenza e d'inammissibilità non risultano previste da alcuna specifica norma di legge e, di conseguenza, non possono essere applicate, in ossequio al principio di legalità stabilito dall'art. 97 della Cost.. La Corte costituzionale, infatti, con diverse pronunce (sent. 226/86 e ordd. 18 e 420/87), ha stabilito che per le sanzioni amministrative esiste una riserva di legge, ed il principio, a maggior ragione, deve valere per quelle giudiziarie. La normativa riguardante gli aspetti in questione, sin dall'inizio, a causa della sua novità, diede origine a divergenti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie, una delle quali, la più garantista, vedeva l'invito a dedurre ed i termini per il deposito della citazione come una sorta di tutela del convenibile, pervenendo, in un eccesso d'enfasi, a configurare anche sanzioni di decadenza e d'inammissibilità della citazione ed a considerare l'invito, addirittura, un presupposto processuale. Ma il principio di legalità, di cui innanzi, che opera in ogni settore della P.A., compresa quella della giustizia, non autorizza il giudice a creare sanzioni, ma solo ad applicare quelle messe a sua disposizione dall'ordinamento. E tanto basta anche ad escludere la natura di presupposto processuale (di questa Sezione, cfr. sent. n. 8/96), il quale non è una figura dogmatica generale, nella quale inquadrare, volta per volta, nuovi istituti creati dalla legge, ma è frutto di elaborazione scientifica, tratta, per astrazione, dall'esame delle singole fattispecie normative (tipiche) del codice di rito (es. artt. 36, 38, 75.2, 76, 101, etc.) o di leggi speciali (es. art. 46 legge n. 203/1982), le quali hanno la connotazione comune di prescrivere la presenza di determinati elementi perché il giudice possa emettere una pronuncia, purchessia, come la giurisdizione, la legittimazione a stare in giudizio, il principio del contraddittorio, etc. Il Collegio, invece, ritiene che l'invito a dedurre costituisce uno strumento istruttorio nelle mani del Procuratore regionale, attraverso il quale egli spera di apprendere dal soggetto invitato elementi di migliore conoscenza del fatto, sia per valutare meglio la sua posizione, sia per individuare eventuali e diverse, e talvolta più gravi, responsabilità, occultate nella documentazione acquisita dall'Amministrazione. In questa fase l'invitato ha l'opportunità di chiarire la sua estraneità o la sua non responsabilità, ed il requirente la possibilità di prevenire giudizi inutili o poco meditati e di determinare la parte che ciascun ha avuto nella produzione del danno. La rilevanza dell'istituto, e la sua obbligatorietà, va vista, soprattutto, in relazione al fatto che la legge n. 639/1996 ha sancito il diritto del

convenuto, assolto nel merito, ad ottenere dall'Amministrazione, presuntivamente danneggiata, il rimborso delle spese del giudizio; ed al fatto che il requirente deve ricercare la prova della gravità della colpa per potere ottenere la pronuncia di condanna di un convenuto, che può essere più facilmente acquisita da un confronto diretto con tutti i presunti responsabili. Di conseguenza, il procedimento in parola non è di natura giurisdizionale (sul punto, cfr. Corte cost., sentt. n. 415/1995 e 163/1997), ma è soltanto d'istruttoria preliminare della parte pubblica, che svolge accertamenti e si accinge ad agire in giudizio. Ed anche per questo, eventuali violazioni di esso, in mancanza di espressa sanzione normativa, non possono avere alcuna influenza sul giudizio, che si va ad istituire, perché questo ha inizio soltanto con la notifica dell'atto di citazione. Pertanto, il deposito della citazione oltre i 120 giorni non può comportare alcuna decadenza, né della citazione, né dell'azione, poiché del detto termine non ne è sancita la perentorietà, come vogliono, in via generale, l'art. 152.2 c.p.c., che esprime un principio che opera in ogni settore del diritto, e, specificamente per il tipo di giudizio in questione, l'art. 8 del regolamento di procedura approvato con il R.D. n. 1038/1933, secondo il quale sono perentori solo i termini per appellare. Il Supino, a sostegno dell'avversa tesi, cita l'art. 22 della legge n. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, che prescrive al danneggiato di inviare all'ente assicuratore una lettera raccomandata di richiesta di risarcimento, prima di promuovere l'azione. Ma il riferimento non può giovargli, perché la giurisprudenza della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 1444/2000; n. 5531/1997; n. 3206/1980) ha ritenuto l'invio della richiesta una condizione di proponibilità o di procedibilità dell'azione, vale a dire un adempimento necessario per ottenere una sentenza favorevole, che è cosa ben diversa dal presupposto processuale, la cui mancanza preclude l'accesso stesso al processo. Si veda la diversa formula contenuta dall'art. 46 della legge n. 203/1982, ritenuto dalla prevalente dottrina e giurisprudenza un'ipotesi di presupposto processuale, la quale impone alla parte, che intende promuovere una controversia agraria, di chiedere un preventivo tentativo di conciliazione dell'Ispettorato agrario, e la rende libera di adire l'A.G.O. solo dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla richiesta; e quella dell'art. 71 del regolamento di procedura n. 1038/1933, che sancisce l'inammissibilità dei ricorsi in materia di pensione, se non è stato emanato preventivamente un provvedimento amministrativo.

Il principio di legalità, innanzi enunciato, porta ad escludere, come causa d'inammissibilità, anche la non corrispondenza o la non perfetta corrispondenza tra il fatto esposto nell'invito a dedurre e quello in citazione; oltretutto, essa non costituisce violazione di norme processuali, poiché, come ha riconosciuto anche la Corte cost. (sent. n. 163/1997) l'invito è una mera contestazione di fatti, mentre, come è comunemente ammesso, la citazione contiene contestazione di fatti ed addebiti di responsabilità, che il procuratore regionale formula solo a conclusione del procedimento istruttorio. E gli inviti che ciascun appellante ricevette dal requirente regionale contenevano una descrizione degli elementi dei fatti contestati più che sufficiente per l'istituzione del dialogo istruttorio. Eventuali varianti apparse negli atti di citazione sono il frutto degli ulteriori accertamenti e valutazioni, che il requirente poté fare sulla base della documentazione e delle notizie ricevute da ciascun invitato. E tanto basta anche a confutare la doglianza

del Donato in ordine alla differenza tra ammontare del danno indicato nell'invito e quello richiesto nell'atto di citazione.

14.- A parte quanto detto innanzi, il Requirente regionale, ravveduto dell'omessa convocazione per l'audizione dei soggetti, che ne avevano fatto richiesta, in pendenza del giudizio, emise nuovo invito a dedurre ed assegnò ai presunti responsabili un nuovo termine per il deposito di atti e documenti. Non tutti profittarono dell'opportunità, ma non può escludersi effetto sanante al rinnovo del procedimento notiziale, atteso che esso realizzò lo scopo di consentire ai convenuti di svolgere le loro difese prima della celebrazione del giudizio; tanto più che il requirente ne tenne debito conto, emettendo, a conclusione della rinnovata procedura, atti integrativi della citazione i quali, in alcuni casi, modificarono la domanda nei riguardi di alcuni convenuti, anche chiedendone l'estromissione dal giudizio. Alcuni appellanti, invece, pretendono di negare al requirente il diritto di correggere i propri errori, in nome di un esasperato garantismo e del rispetto del proprio diritto di difesa. L'esercizio del diritto di difesa è configurabile solo nel giudizio, che ha inizio, come si è già detto, con la notifica della citazione; nella fase dell'istruttoria preliminare appare inconcepibile, perché questa è condotta dalla potenziale controparte, cosicché eventuali deduzioni, rimostranze, documentazioni, ed altro, rese alla medesima, non possono apparire cosa diversa da una collaborazione nell'interesse obiettivo della giustizia. Allo stesso modo non possono essere ritenute violazioni delle garanzie del convenibile il mancato rispetto delle formalità e dei termini, poiché riuscirebbe difficile individuare il bene, cui l'ordinamento intenderebbe apprestare particolare tutela contro l'ipotetico pericolo proveniente da un'azione giudiziaria scorretta del P.R.; ed egualmente difficile riuscirebbe comprendere quale lesione e quale irreversibile pregiudizio possa recare una citazione non preceduta da un regolare invito a dedurre, quando il convenuto può sviluppare in giudizio, più ampiamente e con la garanzia della terzietà del giudice, tutte i mezzi di difesa. In realtà, come si è accennato innanzi, il regolare svolgimento della procedura preliminare in questione torna utile, prima di tutto, al requirente, poiché ogni omissione può comportare il rischio di istituire un giudizio sommariamente meditato e scarsamente fondato, con ulteriore danno per l'Amministrazione, che verrebbe chiamata a rimborsare al convenuto, assolto nel merito, le spese processuali. La tesi, quindi, più volte sostenuta, e recepita anche da qualche pronuncia giurisprudenziale, appare, piuttosto, come l'esasperazione di un vuoto formalismo. Ne è piena dimostrazione il fatto che, pur volendo ritenere, per mera ipotesi, invalidi il primo ed il secondo atto di citazione (fatti, comunque, sempre salvi gli effetti sostanziali dell'interruzione della prescrizione) ricevuti da ciascuno, non può essere posto in dubbio che l'ultimo, riepilogativo dei precedenti, era perfettamente regolare, perché emesso a seguito di *regolare* procedura notiziale e depositato presso la Segreteria entro i 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato per dedurre. E tanto appare sufficiente anche a rigettare la doglianza del Donato, che lamenta di non avere ricevuto la notifica dell'atto aggiunto del 9 marzo 1999, poiché il successivo 1° giugno ricevette la notifica di altro atto, riepilogativo dell'intera vicenda, anch'esso preceduto da regolare procedura notiziale, sul quale venne celebrato il giudizio, nel quale poté apprestare la propria difesa.

15.- Eguali considerazioni valgono anche per l'emissione degli atti aggiunti o integrativi dei giudizi già istituiti. Qualche appellante nega la categoria dell'atto integrativo; ma non indica il principio su cui fonda un tale assunto. Ancora una volta si mira a negare il c.d. "*jus poenitendi*" o "*jus emendandi*" del requirente regionale, che appartiene al Genere Umano, al quale, allo stesso modo, appartiene anche il rischio dell'"*errare*". Solo in alcuni casi la legge pone limiti a tale facoltà, allorché fissa un termine perentorio per l'esercizio di un diritto, a pena di decadenza, ovvero sancisce l'irretrattabilità di un atto, i quali, nella presente fattispecie normativa, come si è detto, non ricorrono. Ma ogni azione, nel corso del giudizio, prima che questo pervenga al punto di svolta, può essere sempre precisata ed integrata, nel rispetto della forma e della sostanza. Nel caso di specie, l'ultimo atto di citazione, notificato quando il giudizio era rimasto alla fase iniziale, pur lasciando invariato il contenuto sostanziale (*petitum* e *causa petendi*), aveva completamente riformulata ed emendata la domanda, previo rituale svolgimento della procedura dell'invito a dedurre, per formale ossequio alla norma, che sanciva l'obbligatorietà di esso, e per sopravvenute acquisizioni probatorie. In sostanza, il requirente aveva rimediato all'errore commesso originariamente con un eccesso di scrupolo, ampiamente satisfattivo per ogni esigenza di difesa, comunque considerata. Ma gli appellanti ritengono non sanabili le convocazioni fatte ora per allora. A parte quanto già detto a proposito della natura del procedimento del P.R. e degli effetti della sua irregolarità, ragionando sotto il profilo più strettamente processuale, potrebbe aggiungersi che tutte le nullità, eccetto quelle radicali (art. 158 c.p.c.), sono sanabili e, comunque, non possono essere mai pronunciate quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art.156 c.p.c.). E che il detto scopo non fosse stato raggiunto, non appare affatto dimostrato.

16.- Quanto ai 120 giorni, che l'art. 5.1 della legge n. 19/1994 (sostituito dalla legge n. 639/1996) assegna al P.R. per emettere l'atto di citazione, la giurisprudenza ha raggiunto quasi unanime convergenza sui criteri per individuare il "dies a quo" ed il "dies ad quem". Infatti, ha ritenuto che il secondo sia costituito dal momento del deposito dell'atto presso la Segreteria della Sezione, per esigenza di maggiore certezza, rispetto alla lettera della legge, che facendo generico riferimento all'emissione dell'atto, finiva per delegare il controllo dell'osservanza del termine esclusivamente al soggetto, contro il quale era destinato ad operare. Ha ritenuto, altresì, che nel caso in cui il procedimento istruttorio del P.R. interessi una pluralità di soggetti, esso cominci a decorrere dalla scadenza del tempo assegnato per dedurre a quello che ha ricevuto per ultimo la notifica dell'invito, per la considerazione che, trattandosi di procedimento riguardante un fatto unico, il riferimento al singolo soggetto avrebbe posto il requirente nella condizione di non poter valutare unitariamente le ulteriori acquisizioni probatorie, con rischio di erronee citazioni, tradendosi, così, la finalità stessa dell'istituto dell'invito a dedurre. Ha, infine, ritenuto che il periodo di sospensione dei termini per le ferie degli avvocati (1° agosto-15 settembre) vada applicato anche al requirente, in omaggio alla parità di trattamento delle parti nel processo, osservando che sarebbe illogico ed incomprensibile che lo stesso atto, prodotto nei medesimi termini, dovrebbe essere considerato tardivo, se prodotto dal requirente, e tempestivo se prodotto dalla difesa.

Applicando i detti criteri alle fattispecie in esame, risulta che tutti gli atti furono depositati presso la Segreteria nel termine di cui innanzi. Al riguardo va precisato che la data del deposito, pur non essendo stata sempre impressa sui singoli atti o sulle relative note di deposito, risulta annotata dal funzionario della Segreteria sulla copertina del fascicolo di causa di parte attrice.

17.- Quanto alla prescrizione, appaiono prive di significato le tesi che collocano nella scoperta dell'illecito, o in momenti prossimi ad essa, il “*dies a quo*” dell'azione, perché il requirente aveva contestato ad ognuno dei convenuti danni derivati da delitti commessi contro la P.A., la sussistenza dei quali era subordinata al definitivo accertamento dei fatti e della loro illiceità, che non appartiene alla Corte dei conti. Solo in taluni casi, come nel peculato, è possibile, talvolta, procedere indipendentemente dall'accertamento penale, perché il danno, consistente in un ammanco contabile, può emergere anche direttamente dai documenti della P.A.. Per le suddette ragioni, nelle fattispecie in esame, trova piena applicazione l'art. 2947 c.c., che fissa il “*dies a quo*” nel momento dell'irrevocabilità della sentenza penale. La stessa norma stabilisce anche che, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per esso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile di risarcimento, quale è quella in esame. Comunque, non può essere trascurato il rilievo che sia l'azione penale, sia quella di responsabilità amministrativa, sono entrambe promosse dal pubblico requirente, al quale deve conseguire che, sinché pende la prima, non può correre prescrizione. Diversamente opinando, si perverrebbe all'assurdo di considerare l'azione di risarcimento prescritta, se promossa dal requirente contabile, per il quale si pretende di fissare il “*dies a quo*” in un momento più remoto, magari vicino all'inizio dell'azione penale, ed ancora vitale, se esperita dal Comune dinnanzi all'A.G.O., che può avvalersi del disposto della norma, innanzi citata. Ma a parte ciò, risulta che il Comune di Chieti, nel maggio del 1985, si era costituito parte civile in tutti in processi pendenti e che il Requirente regionale aveva notificato a ciascuno la citazione entro i cinque anni decorrenti dalla definitività delle sentenze penali subite, compresa quella del 1° dicembre 1993 indicata dal Supino (*rectius*, la n. 59 dell'1.10.1993, ma i fatti enunciati negli atti di citazione erano stati oggetto di sentenze emesse negli anni 1994 e 1995), al quale la citazione primigenia più tardiva era stata notificata il 25 marzo 1998. Neppure può giovare opporre che i primi atti di citazione e quelli aggiunti vengono considerati nulli o inammissibili dalla motivazione della sentenza appellata, perché i primi giudici non emisero alcuna pronuncia di nullità, dato che avevano ritenuto i vizi, denunciati dai convenuti, o insussistenti, o costituenti nullità sanabili, e sanate dal rinnovo del procedimento d'invito a dedurre. Ma a parte ciò, l'irregolare o incompleta preventiva procedura di invito, la mancata convocazione per l'audizione, l'avvenuto risarcimento del danno, il tardivo deposito degli atti di citazione, etc., che i ricorrenti invocano come causa di invalidità di questi ultimi, ai fini che ne occupa appaiono aspetti di carattere esteriore o formale; e come tali non sufficienti ad invalidare la manifestazione sostanziale di volontà, espressa da un soggetto legittimato, di far valere il diritto al risarcimento, la quale rende i detti atti, una volta regolarmente notificati, comunque idonei a costituire in mora i destinatari, a norma degli art. 2943.4 e 1219 c.c.. Infine, un'ultima considerazione: gli appellanti, in relazione ai singoli episodi, vennero

imputati di fatti dolosi commessi in concorso tra loro, dai quali scaturisce vincolo di solidarietà passiva, con la conseguenza che, finché pende azione penale nei confronti di uno dei concorrenti, il termine di prescrizione, come si è detto innanzi, rimane sospeso non solo per l'imputato, ma anche per tutti gli altri concorrenti che siano stati condannati, in via definitiva, con sentenze penali anteriori. E tanto si desume dall'art. 1310.1 c.c., combinato con l'art. 1, comma 1-*quinques* della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 639/1996.

18.- Il Collegio ritiene di non dovere emettere specifica pronuncia in ordine alla memoria di costituzione in giudizio di Grosso Peppino, poiché l'atto manca dei crismi del gravame, essendo stato depositato sotto forma di “*memoria difensiva e costituzione*” e ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla notifica dell'ordinanza, ricevuta dal Supino.

P. Q. M.

La seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello

Viste le leggi 19 e 20 del 14 gennaio 1994 e 634 del 20 dicembre 1996;

a.- afferma la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di Donato Franco;

b.- rigetta gli appelli proposti da Supino Vittorio, difeso da stesso, Carabotta Donato, patrocinato dall'avv. Marco Femminella, Pasquale Franco, patrocinato dall'avv. Pierluigi Pennetta, D'Alessio Domenico, Calignano Giovanna e Orsini Francesco Armando, patrocinati dall'avv. Ludovico Guarini, Talone Mario, patrocinato dall'avv. Ludovico Guarini, Vaccaro Raul, patrocinato dall'avv. Ludovico Guarini, Donato Franco, patrocinato dall'avv. Paolo Dell'Anno, Buracchio Andrea, patrocinato dall'avv. Bellarmino Cianci e Martino Giuseppe, patrocinato dall'avv. Camillo Tatozzi contro la sentenza n. 876/2001, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Abruzzo, depositata il 29 ottobre 2001. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 4 novembre e 21 dicembre 2004.

Il consigliere estensore Il Presidente

F.to Giovanni Piscitelli F.to Tommaso de Pascalis

Depositata in segreteria il 24 MAR. 2005

Il Direttore della Segreteria

AB.S-3d

F.to Andreana Basoli